

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Giunta regionale con delibera n. 459 del 17 giugno 2013 ha approvato il programma attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS), che prevede l'ASSE 1 "Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità"
 - Linea di Azione 1.4 "Interventi di sostegno alle PMI";
- la Giunta regionale con delibera n. 460 del 17 giugno 2013 ha approvato il Documento di Dettaglio del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS) - versione n. 6, ed in particolare l'ASSE 1 "Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità" - Linea di Azione 1.4 "Interventi di sostegno alle PMI" - Azione A "Sostegno ai processi di integrazione aziendale;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ha approvato le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere Linea di Azione 1.4A "Sostegno ai processi di integrazione aziendale";
- nell'Allegato A del Decreto Dirigenziale è prevista la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 50% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- che il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio oppure in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario di un contributo di cui pari a Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del, ha richiesto a, in qualità di soggetto gestore ai sensi del contratto approvato con decreto dirigenziale e firmato in data, il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....);
- che ai sensi del l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB per un importo complessivo di Euro (.....), pari al 100%

dell'aiuto rimborsabile concesso, maggiorato della somma di Euro (Euro)
quale quota di interessi

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997, mutatis mutandis;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. 3 del 23/07/2012;

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritta..... (b), (in seguito denominata per brevità "banca" o "società") con sede legale in
via....., iscritta nel registro delle imprese di
..... al n , a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

..... nato a il

..... nato a il

nella loro rispettiva qualità di

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse dell'impresa(a) ed a favore della Regione Toscana, fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente all'anticipo erogato oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento BCE, oltre a quanto più avanti specificato.

La..... (b) sottoscritta, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 alla Regione Toscana l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la (a) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato da

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento BCE in vigore nello stesso periodo;

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte della Regione Toscana e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte di

..... in nome e per conto della Regione Toscana, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della (b) stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla (a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore;

2/bis: in caso di controversia tra Società garante, Contraente, Regione Toscana, il Foro competente, per qualunque tipo di controversia dovesse sorgere sulla presente polizza, sarà esclusivamente quello di Firenze; a tal fine Società, Contraente e Regione Toscana prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa”

2/ter: il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del c.c.;

3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione Toscana venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data del rilascio fino ad un anno dal termine previsto per la rendicontazione, con proroga semestrale automatica, della quale deve essere data notizia ad Artea entro 30 giorni antecedenti alla scadenza, per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dalla Regione Toscana medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione. La garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo il termine previsto per la rendicontazione.

La fideiussione o polizza è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante decreto dirigenziale che sarà trasmesso da

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la (a) e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all’art. 1944 c.c.;

6) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte di non sia comunicato all'impresa contraente che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Impresa beneficiaria

Fideiussore

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata

NOTE

- a) Soggetto beneficiario dell'aiuto rimborsabile
- b) Soggetto che presta la garanzia